



Spett.li Clienti

Oggetto: Decreto Lavoro – confermato il limite di esenzione di € 3.000 PER I FRINGE BENEFITS AI DIPENDENTI CON FIGLI.

In sede di conversione in legge del DL n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) è stato confermato l'innalzamento ad euro 3.000, solo per l'anno 2023 e per i **solli dipendenti con figli a carico**, della soglia di esenzione per i fringe benefits, incluse le somme anticipate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Dunque, per il solo **2023**, trova applicazione il doppio binario per la quantificazione del reddito di lavoro dipendente ai fini sia fiscali che previdenziali. Nello specifico, per i lavoratori dipendenti

- **senza figli a carico**, è confermata la soglia di esenzione ordinaria di euro 258,23 per i beni ceduti e i servizi prestati; in tal caso, non viene prevista l'estensione di tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente;
- **con figli a carico**, è stabilita la soglia di euro 3.000, con la possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all'energia elettrica e al gas naturale.

Tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Pertanto potrà essere riconosciuta anche agli amministratori e ai collaboratori coordinati e continuativi (Co. Co. Co).

Per una maggior completezza di informazione, si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età

- non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,00;
- superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.

Trattandosi di un'agevolazione spettante per il solo anno d'imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

L'agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera ad ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all'articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale (AUU). Il limite di non imponibilità di euro 3.000 non va riproporzionato in funzione della percentuale di carico tra i due genitori.

Dichiarazione a carico del lavoratore

L'applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000 è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale del/i figlio/i (compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico).

Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, pertanto, l'agevolazione in commento non è applicabile.

Studio Dott. Giampietro Carelli

In allegato la dichiarazione da far compilare al dipendente/amministratore